

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1971

Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 175 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, stabiliva che fino alla data del 31 dicembre 1967 non sarebbe stata applicata la disposizione di cui all'articolo 47 del citato ordinamento che prescrive il requisito del biennio di funzioni direttive o ispettive per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello e qualifiche equiparate (ex grado 5°).

Pertanto, ai fini della partecipazione agli scrutini per merito comparativo per il conferimento delle suddette promozioni, relative alle vacanze degli anni 1968 e successivi, sarà necessario che i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di procura di prima classe (ex grado 6°) abbiano esercitato per almeno due anni funzioni direttive o ispettive.

Senonchè, l'applicazione della norma dell'articolo 47 determina l'insorgere di gravi problemi, in quanto l'amministrazione si trova in seria difficoltà nel reperire i posti vacanti dell'ex grado 6° a cui destinare i fun-

zionari che devono effettuare il biennio in questione.

Infatti, il ritardo nell'espletamento degli scrutini per la promozione all'ex grado 5°, causato soprattutto da numerose decisioni di annullamento del Consiglio di Stato, ha comportato fino ad oggi il permanere dei funzionari promovendi all'ex grado 5° in posti da destinare a funzionari dell'ex grado 6°.

D'altra parte i posti dei quali recentemente si è ottenuta la disponibilità non sono — nel numero — sufficienti a soddisfare la esigenza di coloro i quali devono assolvere all'obbligo del biennio.

È vero che con la recente legge n. 157 del 1968 sono stati largamente aumentati i posti di ex grado 6°, ma la disponibilità di essi è solo teorica perchè tali posti possono essere occupati ancora dai funzionari di grado 7° che vi prestavano servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge (articolo 4).

In tale situazione l'Amministrazione si troverebbe costretta a procedere in breve tempo all'avvicendamento di funzionari nei posti direttivi e ispettivi, per consentire a

tutti di conseguire il requisito di cui si tratta, ma adottandosi tale soluzione sarebbe necessario effettuare numerosi trasferimenti di cancellieri e segretari che hanno attualmente funzioni direttive e ispettive.

È da rilevare al riguardo che trattasi per la quasi totalità di funzionari anziani e con carico di famiglia, per i quali il tramutamento si risolverebbe in grave danno non solo economico ma anche morale, in quanto costoro, dopo di aver espletato lodevolmente le funzioni direttive o ispettive, sarebbero costretti a dover prestare servizio in sottordine.

E ciò con inevitabile riflesso negativo sul buon andamento del servizio.

Infine, non è fuori di luogo considerare la particolare situazione in cui verranno a trovarsi i funzionari di qualifica corrispondente all'ex grado 7°, scrutinandi per l'ex grado 6°.

Attualmente sono ancora da conferire le promozioni all'ex grado 6° per le vacanze dell'anno 1966 con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1967. Orbene, i funzionari che conseguiranno nel corso di quest'anno la promozione all'ex grado 6° con tale decorrenza, matureranno il diritto

a partecipare allo scrutinio per la promozione all'ex grado 5° allo scadere dei quattro anni previsti dall'articolo 47, e cioè al 31 dicembre 1970. A tale data, però, essi non avranno avuto, e non per colpa loro, la possibilità di acquisire il titolo necessario nel biennio di funzioni direttive o ispettive e la mancanza di tale requisito renderebbe impossibile la loro partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore alla scadenza del periodo di anzianità prescritto.

A ciò aggiungasi che il biennio prescritto dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, numero 922, non si appalesa indispensabile, perchè i funzionari promossi all'ex grado 6°, sono stati ritenuti idonei alle funzioni direttive.

Stando così le cose, si propone di prorogare il termine che sospende l'applicazione della disposizione relativa al requisito del biennio di funzioni direttive o ispettive, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione all'ex grado 5°, fino al 30 giugno 1970, entrando in vigore dal 1° luglio 1970 la legge 28 dicembre 1970, n. 1077 (riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, la disposizione di cui all'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativa al biennio di dirigenza per la promozione a Cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate, non si applica fino al 30 giugno 1970.